

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**
(APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON ATTO C.C. N. 20 DEL 22/07/2026)

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o nel suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, a qualsiasi uso adibiti, la cui superficie insiste nel territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile ad uso abitativo e della

conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e non occupati, anche se privi di utenze ed arredamento, se idonei all'utilizzo di deposito.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'eventuale interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 3 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante ad es. da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo natura temporanea prevede, come soggetto passivo il detentore per tutta la durata del rapporto. 4. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art.1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive

condizioni di non utilizzabilità, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica);
- b) le superfici degli impianti sportivi riservate di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte sia in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e, in genere delle aree destinate al pubblico, aree di sosta, di accesso e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori, ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
- e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, soppalchi e simili, limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50;
- f) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- g) le superfici non chiuse con strutture fisse quali terrazze, balconi porticati, verande, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche; i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- i) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;
- l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

m) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, con esclusione delle pertinenze;

n) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni, non operative (balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi e altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini; le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.

Art. 5 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

1. Non sono soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali legnaie, fienili e simili utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;
- c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie, ambulatori medici, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettati a tributo gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d'aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art.4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione di rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Per la definizione di rifiuti urbani e speciali si rinvia direttamente alle definizioni contenute agli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.

3. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, purché anch'essi produttivi di rifiuti speciali.

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento della superficie del 30%, fatta comunque salva la possibilità, sia per il Comune che per il contribuente, di dettagliare meglio la porzione da abbattere.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione della percentuale di abbattimento forfettaria di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. La predetta documentazione deve essere presentata ogni anno, entro il termine del 31 gennaio con riferimento ai rifiuti prodotti nell'annualità precedente. In caso di mancata presentazione della documentazione nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente, o dalla data di apertura dell'utenza, se successiva.

Art. 6 – SUPERFICIE TASSABILE

1. la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In particolare relativamente ai locali, si precisa che:

a) per le utenze domestiche, in aggiunta alle superfici dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (es.: corridoi, ingressi interni, anticamere, rispostigli, soffitte, bagni, scale), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni);

b) per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio.

3. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

4. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola è assoggettabile a tariffa l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 7 – DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art.12 del presente Regolamento. 3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalle norme statali e sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come individuati dalle disposizioni emanate dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui

all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 8 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche, modulate sulla base del numero degli occupanti o detentori degli alloggi e locali accessori, e per quelle non domestiche, a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento. 2. La tariffa è composta da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, da una quota variabile parametrica (TVk), rapportata alle quantità di rifiuti conferibili, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e da una quota variabile puntuale (TVp), rapportata al fabbisogno volumetrico di rifiuti indifferenziati conferibili, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 per la determinazione della tariffa fissa e variabile parametrica;
- c) i dati per la quantificazione della tariffa variabile puntuale.

Art. 9 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree. 2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Art. 10 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile parametrica della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La quota variabile puntuale è rapportata alle volumetrie aggiuntive rispetto a quelle considerate di base, richieste da ciascuna utenza nell'anno *a-1*, rispetto all'anno *a* di applicazione del tributo. La volumetria aggiuntiva potrà essere richiesta in ogni momento dai contribuenti che ne dovessero necessitare, ritirando ulteriori rotoli di sacchi (c.d. Ecuosacco) direttamente presso l'ufficio ambiente del Comune di Vignate. La consegna di tali sacchi sarà registrata e collegata all'utenza richiedente a cui l'anno successivo sarà addebitata la quota variabile puntuale direttamente all'interno dell'avviso di pagamento.

Art. 11 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche e loro pertinenze a disposizione di soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni e loro pertinenze tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva

nel Comune di utenze abitative. Nel caso in cui tali fattispecie siano funzionalmente collegate ad utenze non domestiche si considerano a loro volta utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato in 2 unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute applicato in concomitanza con l'acconto dell'annualità successiva.

Art. 12 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile parametrica della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile puntuale è rapportata alle volumetrie aggiuntive rispetto a quelle considerate di base, richieste da ciascuna utenza nell'anno *a-1*, rispetto all'anno *a* di applicazione del tributo. La volumetria aggiuntiva potrà essere richiesta in ogni momento dai contribuenti che ne dovessero necessitare, ritirando ulteriori rotoli di sacchi (c.d. Ecuosacco) o mastelli o cassonetti direttamente presso l'ufficio ambiente del Comune di Vignate. La consegna della strumentazione di cui al periodo precedente sarà registrata e collegata all'utenza richiedente a cui l'anno successivo sarà addebitata la quota variabile puntuale direttamente all'interno dell'avviso di pagamento. Per i contenitori riutilizzabili, ai fini del calcolo della volumetria utilizzata, sarà moltiplicata la capacità complessiva per un numero di ritiri annuo pari a 52.

Art. 13 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso in cui all'interno degli stessi immobili siano svolte attività differenti, tra quelle di cui all'Allegato A, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 14 – TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, *fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art.1, comma 837, della Legge n.160/2019.*
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno (per ogni categoria è fissata nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo), maggiorata di un importo pari al 100%.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante

voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

7. Al tributo giornalieri, per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

8. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 15 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana sull'importo del tributo comunale.

3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo art.19 del D. Lgs. n.504/1992.

4. Dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate scorpora l'importo del tributo provinciale dovuto e lo riversa direttamente alla provincia al netto della commissione spettante al Comune, ai sensi dell'art.38-bis del D.L.

n.124/2019. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.Lgs n.241/1997, ovvero dalla piattaforma di cui all'art.5 del CAD di cui al D.Lgs.

n.82/2005, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città Metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal D.M. 01/07/2020 e dal D.M. 21/10/2020. In ogni caso, salvo che l'ente competente non comunichi entro il 28 febbraio un importo differente all'Agenzia delle Entrate, l'ammontare del Tefa si considera pari al 5%.

Art. 16 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, non stabilmente attive od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% della parte variabile;

b) abitazioni esclusivamente occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero o occupate dai cittadini iscritti all'AIRE: riduzione del 30% della parte variabile;

c) le abitazioni tenute a disposizione e non utilizzate per l'intero anno solare sono assoggettate alla sola quota fissa; al fine di ottenere il presente trattamento agevolativo il contribuente dovrà presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento la documentazione atta a comprovare il completo inutilizzo dell'immobile abitativo, allegando le bollette di fornitura dei servizi a rete (energia elettrica, riscaldamento, idrico) con consumo nullo o pressoché nullo. L'esclusione della quota variabile sarà riconosciuta in compensazione sulla TARI dovuta nella prima annualità utile.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente, lettere a) e b), si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di 90 giorni dall'insorgenza del requisito.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, la tariffa è ridotta del 30%;

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

5. Dal 1° gennaio 2021, è ridotta al 33% la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano

titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 17 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni solari nell'anno.

2. La tariffa si applica in misura ridotta agli esercizi pubblici che, in regola con i pagamenti della tassa, dismettono tutte le apparecchiature elettroniche denominate slot machine, videolottery o similari: riduzione del 50% dell'intera tariffa. La riduzione avrà durata di due anni, a decorrere dalla data della denuncia di dismissione.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 18 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani, comunicandolo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. Per l'anno 2026 il termine di cui al periodo precedente è posticipato al 30 settembre 2026. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma.

3. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al

presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

4. Per le annualità in cui, ai sensi dei commi precedenti, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero. Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

5. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

6. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree, anche successivamente al 30 giugno, con decorrenza dalla data di inizio dell'attività. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima

della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per l'anno 2026 il termine di cui al periodo precedente è posticipato al 30 settembre 2026.

8. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la quota fissa che la quota variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

Art. 19 – VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato con le modalità concesse dalle norme vigenti. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. La mancata ricezione del documento di riscossione non esonera il contribuente al versamento alle scadenze stabilite dal Comune: è quindi onere del contribuente provvedere a richiedere al

Comune l'avviso di pagamento non ricevuto e provvedere al versamento; in difetto al contribuente sarà applicata la sanzione per omesso versamento così come disciplinato all'articolo 13 del D. Lgs. 471/1997.

2. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in n. 2 rate la cui scadenza è definita annualmente con la delibera consiliare di approvazione delle tariffe.

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione dell'acconto entro il termine fissato con la delibera consiliare di cui al comma 2.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto per l'anno di imposta non sia superiore ad euro 12,00.

6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 2, ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento contenenti la quantificazione della tassa dovuta

7. La Giunta Comune può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 2 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

8. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, ferme restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 20 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, che dovrà essere indicata dall'utente nella richiesta.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

4. La dichiarazione del tributo deve contenere i seguenti elementi

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali, ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali o aree;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Art. 21 – DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 24 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online).

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta; 17
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione

societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è venuto meno il presupposto impositivo se la relativa richiesta è presentata tempestivamente; in caso contrario la dichiarazione di cessazione fa decorrere i propri effetti dalla data di effettiva presentazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 22 - MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 23:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore rifiuti;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri formalmente definiti dall'Ente territorialmente competente (Settore servizi sociali);

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 20,00 (venti euro) relativamente alla componente del tributo dovuto.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento relativo alla prima rata.

4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi legali di dilazione.

Art. 23 – ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art.1, comma 646, della Legge n.147/2013.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del venticinque per cento di ogni importo non versato, nel caso di omissioni commesse dopo il 1° settembre 2024. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 del presente articolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica

dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi da 6 a 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

11. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita all'interno del Regolamento Generale delle Entrate.

12. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 24 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione

del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi; In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate.

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti: € 12,00.

Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016, nonché delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 s.m.i.

Art. 26 – DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club